

TI_GERICHTE 12.2002.20 vom 2. Januar 2002

TI Tribunale d'appello, 2002-01-02, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.2002.20

FR: TI_GERICHTE 12.2002.20 du 2 janvier 2002

IT: TI_GERICHTE 12.2002.20 del 2 gennaio 2002

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

La _____ gestisce una sala cinematografica a _____ ("_____"), negli specifici locali dello stabile ora di proprietà della _____, in forza di un contratto di locazione in vigore dal 1 gennaio 1977 e prorogato, nella sua validità, sino alla scadenza determinata e non prorogabile del 31 dicembre 2001. Non avvenendo la consegna degli enti locati, la _____ ha promosso l'istanza di sfratto che ci occupa che il Pretore, con il decreto impugnato, ha accolto.

E. 2

La _____ ha presentato appello contro il decreto di sfratto argomentando, come già aveva fatto avanti al primo giudice, che l'istanza doveva essere sottoscritta anche da _____, che l'istanza era firmata da persona che non aveva diritto di firma per l'istante, che la procura successiva non ratificava questa carenza di rappresentanza e che, nel merito, la situazione di rinnovo e proroga di contratti a tempo determinato (cosiddetti contratti a catena) rendeva il rapporto di locazione a tempo indeterminato con obbligo per l'istante di notificare, cosa che non ha fatto, formale disdetta dal contratto. Degli argomenti della controparte si dirà, per quanto necessario, nei considerandi che seguono.

E. 3

L'istanza di sfratto 2 gennaio 2002 presentata da _____ è firmata dal signor _____ che non è - confrontando l'estratto del Registro di Commercio che per tutti gli iscritti prevede del resto il diritto di firma collettivo a due - membro del Consiglio d'amministrazione o in altro modo designato quale beneficiario di diritto di firma della società istante. L'istante ed il Pretore, sostengono che la legittimazione di _____ sarebbe, però, data dalla procura specifica del 7 febbraio 2002 conferitagli da due aventi diritto di firma della società istante, a valere anche quale ratifica degli atti precedenti. L'assunto non può essere condiviso.

E. 4

La legittimazione del rappresentante costituisce un presupposto processuale (art. 97 cifra 4 CPC) che il giudice verifica d'ufficio, in ogni stadio di causa, ed il cui difetto determina la nullità degli atti del rappresentante indebito e dell'intera procedura originata da quegli atti (Rep. 1994, n. 61; 1989, 172).

E. 4.1

A prescindere dai casi particolari previsti dall'art. 64 bis CPC che pacificamente non attengono alla presente vertenza non avendo l'istante mai affermato che _____ fosse l'amministratore indipendente dell'immobile, la rappresentanza processuale è regolata dall'art. 64 CPC. Esso stabilisce anzitutto che solo gli avvocati ammessi al libero esercizio della professione nel Cantone possono fungere quali patrocinatori (cpv. 1, prima frase); ammissione al libero esercizio che formalmente è attestata dall'iscrizione nell'Albo degli avvocati di cui una delle premesse è lo svolgimento dell'attività in modo indipendente, oppure come collaboratore di altro avvocato a sua volta iscritto all'Albo (Rep. 1999, n. 65). Ora è pacifico che _____ non è un avvocato.

E. 4.2

Sempre in virtù dell'art. 64 cpv. 1 CPC (seconda frase) possono rappresentare una parte nel processo civile anche coloro che detengono una rappresentanza legale come gli organi di una persona giuridica in favore della stessa (art. 55 CC). E' così che le persone giuridiche esplicano la loro capacità processuale, ossia la capacità di procedere in una vertenza con atti propri (art. 39 cpv. 1 CPC), riservata a ogni persona avente l'esercizio dei diritti civili. I membri del consiglio di amministrazione di una società anonima sono organi (formali) della persona giuridica; possono essere invece considerati organi di fatto coloro che, senza una designazione formale, partecipano in maniera decisiva alla formazione della volontà sociale, esercitando autonomamente funzioni societarie, rispettivamente sono chiamate a prendere decisioni di portata fondamentale per la gestione della società (DTF 107 II 353-354 e dottrina ivi citata; Forstmoser / Maier-Hayoz / Nobel , Schweizerisches Aktienrecht, Berna 1996, p. 175 n. 17 segg., p. 441 n. 3 segg. e cit. ivi) (Rep. citato). _____ non è organo formale, non essendo iscritto a RC e non è organo di fatto poiché tale sua funzione non è né pretesa né dimostrata, l'istante nulla adducendo al proposito.

E. 5

Ne consegue che la dichiarazione prodotta dall'istante in base alla quale i signori _____ e _____, aventi diritto di firma collettiva a due, hanno conferito procura a _____ a sottoscrivere l'istanza di sfratto non costituisce affatto, indipendentemente dalla sua efficacia di ratifica di atto già compiuto, una valida procura processuale. Essa è infatti indirizzata a persona non iscritta all'Albo degli avvocati e non può creare un rapporto di rappresentanza processuale, così come previsto dall'art. 64 CPC. Il documento in esame può assumere al più il carattere di delega interna, fors'anche valida agli occhi di chi l'ha conferita, ma certamente non per il giudice, tenuto soltanto a consultare l'Albo aggiornato degli avvocati. Non potendosi nemmeno ammettere che _____ rivesta in seno alla società istante qualità di organo di fatto, ossia che egli partecipi in maniera determinante alla formazione della volontà sociale, deve ritenersi insanabilmente viziato l'atto processuale (l'istanza introduttiva di causa) da lui compiuto. Nemmeno la costituzione all'udienza di discussione dell'istanza della parte stessa o di un suo patrocinatore debitamente legittimato (ma nel caso concreto sarebbe ancora da esaminare la validità della procura conferita per conto dell'istante dallo stesso _____i) può sanare la nullità dell'atto introduttivo di causa (Cocchi/Trezzini , ad art. 64 m. 3).

E. 6

Ne deve conseguire l'accoglimento dell'appello in seguito all'accertata carenza -rilevabile d'ufficio- di un presupposto processuale com'è la capacità di una parte e la legittimazione dei suoi rappresentanti (art. 97 cifra 4 CPC). La riforma della sentenza impugnata comporta

la declaratoria di nullità degli atti processuali compiuti irritualmente dall'istante, come prevede l'art. 142 cpv. 1 litt. a CPC, e conseguentemente di tutti quelli successivi, ivi compresa l'emanazione del querelato giudizio. Il giudizio sulle spese segue la soccombenza dell'istante che, anche in questa sede, ha sostenuto la validità della sua rappresentanza processuale, così come messa in atto nel presente contenzioso. Per i quali motivi richiamati gli art. 148 e rel. CPC e la vigente TG dichiara e pronuncia 1. L'appello 21 gennaio 2002 di _____ è accolto ai sensi dei considerandi. Di conseguenza l'istanza di sfratto 2 gennaio 2002 e tutti i successivi atti processuali nella causa DI.2002.00001 della Pretura di Locarno-Città tra _____ e _____, ivi compreso il decreto 17 gennaio 2002, sono nulli. 2. Le spese della procedura d'appello consistenti in: a) taxa di giustizia fr. 400.- b) spese fr. 50.- T o t a l e fr. 450.- già anticipate dall'appellante, sono a carico dell'appellata che rifonderà a controparte fr. 450.- per ripetibili di appello. 3. Intimazione a: - _____ Comunicazione alla Pretura di Locarno-Città. Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello Il presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.